



I.S.R.A.A.

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI
ENTE PUBBLICO - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991

I.S.R.A.A. di Treviso



Prot. nr. 0011983 del 05/10/2020

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE**

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DISCIPLINARE DI GARA**

ART. 1 AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) con sede in Treviso, Borgo Mazzini, 48 intende procedere all'affidamento del servizio di

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Il servizio viene affidato per il periodo di anni 1 (uno), con decorrenza 31/12/2020 e scadenza 31/12/2021. Non sono previste opzioni di proroga/rinnovo.

Il valore dell'appalto (premio annuo) è stimato in € 4.700,00

Le altre specifiche del servizio risultano dal capitolato speciale d'appalto e relativi allegati.

Il servizio viene assegnato tramite **affidamento diretto**, previa pubblicazione del presente avviso/disciplinare sul sito internet dell'Ente www.israa.it, sezione Amministrazione trasparente\Bandi di gara attivi\Servizi", finalizzata alla raccolta di offerte da parte degli operatori economici interessati.

La raccolta delle offerte verrà effettuata in modalità telematica, utilizzando la piattaforma GPA, (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016.

Codice Identificativo Gara: ZC92E5E7D5

Codice Procedura: ISRAAADP2#0004

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad alcuna selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti indicati dal presente avviso/disciplinare saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati dal presente Disciplinare di Gara.

Conseguentemente, LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COINCIDE CON LA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, che dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 26/10/2020, con le modalità di seguito indicate.

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo (art 36 c. 9 bis del D. Lgs. 50/2016).

L'apertura delle offerte, in modalità telematica, è prevista per il giorno **26/10/2020 alle ore 15.00**.

Gli atti della procedura (capitolato speciale, disciplinare di gara e relativi allegati), sono pubblicati sul sito internet dell'Ente www.israa.it nella sezione: Amministrazione trasparente\Bandi di gara attivi\Sevizi" e sul sito www.gestioneprocedureacquisto.com.

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l'affidamento del servizio. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e forniture, consultabile sul sito dell'ente <http://www.israa.it/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara>, cui l'ente ha aderito con deliberazione n. 59 in data 19/10/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Dott. Vincenzo Scattolin, Tel 0422.414736 mail: scattolin.vincenzo@israa.it.

IL DIRETTORE COORDINATORE

GIORGIO AVAN

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato Speciale di gara e suoi allegati
2. Disciplinare di gara e suoi allegati
3. Manuale di utilizzo piattaforma GPA

La documentazione di gara è disponibile all'interno della piattaforma GPA e sul sito internet: <http://www.israa.it>, sezione: Amministrazione trasparente\Bandi di gara attivi\Servizi

ART. 3 CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo israa@pec.gpa-eprocurement.com, riportante nell'oggetto la dicitura "ISRAAADP#0004-CHIPRO-Richiesta di chiarimenti", almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma GPA e all'indirizzo internet <http://www.israa.it>.

Non saranno rilasciati chiarimenti in forma diversa da quella sopra indicata.

ART. 4 COMUNICAZIONI

In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 5, del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente concluse qualora effettuate mediante la piattaforma GPA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b e c del D. Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 5 REQUISITI INFORMATICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GPA

Per poter operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti requisiti informatici:

- ✓ un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore e Google Chrome;
- ✓ una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma sicura, ex art. 38, c. 2, D.P.R. 445/2000;
- ✓ un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). (Si rammenta che il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009 stabilisce l'obbligo per le Società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC); in particolare l'art. 16 stabilisce che mentre per le società di nuova costituzione il vincolo è immediato, per le società costituite prima del 29/11/2008 l'obbligo è diventato vincolante dal 29/11/2011).

ART. 6 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA

La partecipazione alla procedura è subordinata alla previa **registrazione sulla piattaforma GPA** ed alla conseguente **richiesta di abilitazione telematica** alla procedura in oggetto.

La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet <http://www.gestioneprocedureacquisto.com>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- ✓ registrarsi alla piattaforma GPA all'indirizzo www.gestioneprocedureacquisto.com, selezionando dal menù **Registrazione** la voce **Operatore economico**. Compilare quindi la schermata con tutti i dati dell'impresa e cliccare sul pulsante **Invia**;
- ✓ attendere la ricezione di una comunicazione a mezzo PEC con le credenziali di primo accesso alla piattaforma GPA;
- ✓ una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e abilitarsi per la presente procedura di gara accendo al menù **"Procedure" – Sezione "Richiesta Abilitazione Procedure"**: all'interno di questa sezione l'operatore economico dovrà ricercare mediante il Codice Procedura **ISRAAADP#0004** la procedura in oggetto e azionare il pulsante **"Richiedi abilitazione"**;
- ✓ attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.

Una volta ottenuta l'abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di cui in oggetto secondo le seguenti modalità:

- ✓ accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
- ✓ cliccare sulla voce **Selezione procedura**;
- ✓ selezionare la procedura in oggetto con Codice Procedura **ISRAAADP#0004** e cliccare sulla voce **Salva selezione**;
- ✓ dal menù principale selezionare la voce **Procedura → Dettagli**;
- ✓ cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all'interno della stringa relativa alla procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente. Al fine della presentazione dell'offerta sarà quindi necessario che l'impresa capogruppo mandataria effettui una registrazione ed una successiva abilitazione in nome e per conto del RTI dal menù **Registrazione → A.T.I.** al link:

<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>

In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente.

ART. 7 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale, più compiutamente definito nel Capitolato Speciale e allegato schema di polizza.

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (in euro)
1	Servizi assicurativi	66510000-8	P	4.700,00
<i>Importo totale a base di gara</i>				4.700,00

ART. 8 DURATA, IMPORTI, COSTO DELLA MANODOPERA

Il servizio viene affidato per la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2021. Non sono previste opzioni di proroga/rinnovo.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono previsti costi di manodopera.

Non sono rinvenibili rischi di natura interferenziale, pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00 (zero/00).

Il valore posto a base d'asta, interamente soggetto a ribasso, corrispondente al premio annuo è di € 4.700,00.

ART. 9 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

La partecipazione alla procedura è riservata:

- a. alle compagnie di assicurazione, **anche per il tramite di agenzie monomandatari e plurimandatari**, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45,47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti minimi sotto specificati. **Ai soli fini dell'esecuzione del contratto, dovrà essere garantita la presenza di almeno un'agenzia all'interno della Provincia di Treviso.**
- b. ai soggetti con sede in stati diversi dall'Italia, alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83, e 49, del D.lgs. n. 50/2016 e artt. 23,24 e 28 del D. Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente a quella richiesta per la partecipazione alla presente gara, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano nonché in possesso dei requisiti minimi sotto specificati. **Ai soli fini dell'esecuzione del contratto, dovrà essere garantita la presenza di almeno un'agenzia all'interno della Provincia di Treviso.**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del D. Lgs. 50/2016 civile.

Come stabilito dall'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) con determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

La ditta che partecipa per uno specifico lotto in coassicurazione non può partecipare, per il medesimo lotto, singolarmente, né in raggruppamento di imprese o consorzio con altre ditte - sia che abbiano come coassicurate le stesse società, sia che abbiano come coassicurate società diverse - né con altre ditte singole, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in forma individuale, di partecipare per il medesimo lotto in raggruppamento di imprese o consorzio con altre compagnie, sia che abbiano o meno società coassicurate, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del D. Lgs. 50/2016 penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante

mandato ai sensi dell'art. 48 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei capoversi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, c. 17 della L. 190/2012.

ART. 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA, INOLTRE, IL CONCORRENTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

1. **Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016** nonché ogni altra condizione preclusiva.
2. **Requisiti di idoneità (compilare DGUE parte IV, Lett. A, punti 1 e 2)**
 - a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell'appalto;
 - b) possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione, ai sensi del D.lgs. 209/2005.
3. **Requisiti di capacità tecnica e professionale (compilare DGUE parte IV, Lett. C, punto 14)**
 - a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi annuali antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, una raccolta premi di € 3.000.000,00 nel ramo ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, debbono essere posseduti i seguenti requisiti minimi di partecipazione:

- a) i requisiti di cui al precedente punto 2. (Requisiti di idoneità): lettera a) e b) devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati;
- b) il requisito di cui al punto 3 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) lettera a) deve essere posseduto cumulativamente da tutti i soggetti raggruppati. La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In caso di coassicurazione il requisito deve essere posseduto anche da tutte le singole coassicuratrici deleganti;

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e all'allegato XVII, parte II, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, G.E.I.E.

I soggetti di cui all'art. 45 c. 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente art. 10 c. 1 punto 3 deve essere posseduto complessivamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

ART. 12 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al precedente art. 10 c. 1 punto 2 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 50/2016, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, complessivamente dalle consorziate esecutrici.

ART. 13 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Per la presente procedura non è previsto obbligo di sopralluogo.

ART. 14 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati all'art. 18, punto 18.1.2.

Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D. Lgs. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 15 SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, non è ammesso il subappalto.

Art. 16 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 c. 1 ultimo periodo del D. Lgs 50/2016, **non è richiesta** la costituzione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016

ART. 17 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018 **non è dovuto**, da parte del concorrente, il contributo di gara.

ART. 18 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

A PENA DI ESCLUSIONE gli operatori economici interessati dovranno inviare,

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 26/10/2020,

all'indirizzo di posta elettronica certificata **israa@pec.gpa-e-procurement.com**, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata registrato sulla piattaforma GPA, **due distinte PEC** contenenti:

1. la **BUSTA TELEMATICA A** contenente la **documentazione amministrativa**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura **"ISRAAADP#0004 - Busta Telematica A - Documentazione Amministrativa"**;
3. la **BUSTA TELEMATICA B** contenente l'**offerta economica**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura **"ISRAAADP#0004 - Busta Telematica B - Offerta Economica"**

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta, pari a zero.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'invio di tutta la documentazione di gara potrà essere verificato dall'operatore economico che collegandosi alla piattaforma GPA verificherà la corretta ricezione dei documenti inviati all'interno della procedura in oggetto (Operatore Economico → Manutenzione → Anagrafica → Box documenti).

I file devono essere allegati singolarmente (uno ad uno) alla comunicazione PEC contenente la busta amministrativa, tecnica o economica.

Nel caso in cui il concorrente voglia allegare una **cartella compressa**, si precisa che l'unica modalità di compressione di cartelle di file accettate dalla piattaforma GPA è il formato .zip (**non sono accettati formati .7z, .rar, ecc...**). In caso di presentazione della documentazione in formato compresso, la cartella contenente i file non dovrà essere firmata digitalmente né marcata temporalmente e non dovrà contenere al suo interno nessuna sotto-cartella.

18.1 CONTENUTO DELLA BUSTA "A"

La busta telematica "A" (unica anche per il caso di partecipazione a più lotti) dovrà contenere la seguente documentazione, da trasmettere secondo le modalità di cui al presenta disciplinare:

1. DGUE - Documento di Gara unico Europeo (file PDF tassativamente denominato "DGUE – Documento di gara unico europeo) sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico (**utilizzare modello A1**).

Il DGUE allegato dalla amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs 50/2016 può essere presentata dal legale rappresentante dell'operatore economico in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In alternativa a questa dichiarazione l'operatore economico può presentare una singola autocertificazione (**file PDF tassativamente denominato "DOCAUT – Dichiarazione ex art. 80"**) da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati.

2. DICHIARAZIONE (file PDF tassativamente denominato "DICINT – Dichiarazione integrativa), sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante (**UTILIZZARE MODELLO A2**):

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al D. Lgs 50/2016 dal D.L. 135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c), del D. Lgs 50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al D. Lgs 50/2016 dal D.L. 135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D. Lgs 50/2016;

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al D. Lgs 50/2016 dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D. Lgs 50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al D. Lgs 50/2016 dal D. Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D. Lgs 50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al D. Lgs 50/2016 dal D. Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D. Lgs 50/2016;
- la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di manifestazione di interesse;
- *(in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del D. Lgs 50/2016)* le parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;
- *(in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell'art. 45 del D. Lgs 50/2016)* le imprese consorziate che eseguiranno il servizio;
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;
- la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della impresa con la relativa motivazione;
- di accettare tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità, allegato al presente capitolato;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese:

Il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 2) dovranno essere compilate e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento.

Nel caso di partecipazione in Coassicurazione: il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 2) dovranno essere presentate anche dalle coassicuratrici deleganti

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs 50/2016:

Il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dalle imprese consorziate che diverranno esecutrici del servizio.

3. Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (file PDF tassativamente denominato "ANAC – Contributo ANAC")

Non è dovuto alcun versamento (vedasi precedente punto 17).

4. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento (art. 89 del D. Lgs 50/2016).

Qualora l'operatore economico intenda dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato "DICAUS – Dichiarazione art. 89 ausiliaria"**) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse e dei mezzi necessari di cui è carente l'operatore economico;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o come associata di altro raggruppamento;
- b) DGUE (**file PDF tassativamente denominato "DGUEAUS – Documento di Gara Unico Europeo ausiliaria"**) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri dell'impresa ausiliaria;
- c) Originale (**file PDF tassativamente denominato "CONAVV – Contratto di avvalimento"**) sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e dall'impresa ausiliaria o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto e nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, a pena di nullità, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'Amministrazione eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del D. Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude l'operatore economico ed escute la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 3.

5. SUBAPPALTO (art. 105 del D. Lgs 50/2016).

Il subappalto non è ammesso (vedasi art. 15).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Come previsto dal c. 9 dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive può obbligare l'operatore economico che vi ha dato causa a rendere, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Spetta all'operatore economico il diritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento mediante la piattaforma GPA della richiesta da parte dell'Amministrazione di integrare l'elemento o la dichiarazione mancante.

In caso di mancata tempestiva integrazione, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

18.2 – CONTENUTO DELLA BUSTA "B"

Con riferimento all'offerta economica dovranno essere presentati con le modalità specificate all'interno del presente disciplinare i seguenti file:

1. **File in formato PDF dell'offerta economica, tassativamente denominato "OFFECO – Offerta economica" e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, utilizzando il Modello B1.**

In calce all'offerta il concorrente dovrà dichiarare:

- a) che l'offerta presentata ha validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione;
- b) nel redigere l'offerta ha tenuto conto di tutti gli obblighi connessi alla partecipazione alla gara e a tutti gli obblighi derivanti dal contratto

2. **File in formato XLS dell'offerta economica, tassativamente denominato "OFFECO – Offerta economica" e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, prodotto secondo il modello B2 allegato al presente disciplinare. All'interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde. All'interno del file dovrà essere indicato:**

- nella cella relativa al "Codice prodotto" la PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO rispetto all'importo a base d'asta (premio annuo).

In caso di R.T.I. non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le Imprese concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta (qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta, inoltre, dovrà indicare le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole Imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs 50/2016.

In caso di coassicurazione l'offerta dovrà essere sottoscritta dalla Ditta delegataria e dalle Ditte coassicuratrici deleganti.

I soggetti che in qualsiasi forma, singola o associata o consorziata presentino offerta non potranno presentare offerta in altra forma.

In caso di discordanza prevale il valore espresso in lettere.

Non saranno ammesse offerte condizionate, né offerte parziali, plurime o alternative.

Il valore di offerta riportato all'interno del file PDF dell'offerta economica dovrà corrispondere a quello riportato all'interno del file XLS dell'offerta economica.

In caso di discordanza, il sistema prenderà in considerazione il valore indicato nel file XLS. Trattandosi di servizio di natura intellettuale non è necessario indicare i costi aziendali relativi alla sicurezza a carico dell'impresa e i costi della manodopera.

ART. 19 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato all'operatore economico con il criterio del minor prezzo, calcolato sul ribasso offerto sul prezzo a base d'asta.

Non sono ammesse e saranno pertanto escluse le offerte parziali e/o indeterminate e/o plurime e/o condizionate e/o con ribasso inferiore a 0 (zero).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano presentato lo stesso ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

ART. 20 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta telematica avrà luogo alle ore 15.00 del 26/10/2020 e sarà effettuata mediante la piattaforma GPA.

Il RUP procederà a verificare il tempestivo invio di quanto indicato al precedente paragrafo 18 con le operazioni di verifica dei plichi pervenuti, con l'esame della documentazione presentata, contenuta nella BUSTA "A" (Documentazione Amministrativa) e con l'ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione, eventualmente attivando la procedura di soccorso istruttorio.

La segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse attraverso la piattaforma GPA.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e ammessi i concorrenti, il RUP, assistito da due testimoni, procederà all'apertura delle offerte economiche.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara il RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b) del Codice mediante l'utilizzo della piattaforma GPA - dispone l'esclusione per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. a) del D. Lgs 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4 lett. a) e c) del D. Lgs 50/2016, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Trattandosi di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis del D. Lgs 50/2016, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, mediante il procedimento di calcolo stabilito ai c. 2, 2-bis e 2-ter dell'art.97 del D. Lgs 50/2016, solo in presenza di un numero di offerte pari ad almeno 5.

In caso di espletamento della verifica di anomalia la procedura sarà sospesa e si avvierà il procedimento di verifica, con riserva di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Laddove il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci, opera il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 8 del D. Lgs 50/2016.

ART. 22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il RUP chiude le operazioni di gara e trasmette alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Ai sensi dell'articolo 32, c. 10, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

La stipula ha luogo entro trenta (30) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 0,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

ART. 23 DISPOSIZIONI VARIE

- a) Sono richiamate e formano parte integrante del bando e del disciplinare di gara le clausole a tutela dei lavoratori previste dalla normativa vigente;
- a) l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare e di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida;
- b) sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese di pubblicità (sui quotidiani), tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione;
- c) l'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana;
- d) l'Appaltatore corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti, ai sensi dell'art. 105, c. 13, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- e) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Vincenzo Scattolin tel 0422.414736 mail scattolin.vincenzo@israa.it.

ART. 24 ASSISTENZA SULLA PIATTAFORMA GPA

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura e di invio delle offerte:

- tramite PEC all'indirizzo gpa@pec.it
- telefonicamente al numero 0461 1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00

ALLEGATI

- Modello_A1_DGUE_Documento_di_Gara_Unico_Europeo
- Modello_A2_DICINT_Dichiarazione_Integrativa
- Modello_B1_OFFECO_Offerta_Economica (file word)
- Modello_B2_OFFECO_Offerta_Economica (file xls)





I.S.R.A.A.

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI
ENTE PUBBLICO - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento da aperte dell'I.P.A.B. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (di seguito, per brevità "I.S.R.A.A." o "Committente) della copertura assicurativa per la responsabilità civile amministrativa e contabile sia dell'ISRAA, sia dei suoi dipendenti e amministratori, i quali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali potrebbero cagionare un danno patrimoniale all'ISRAA stessa (ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE) come meglio specificato nel relativo schema di polizza allegato al presente documento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e forniture, cui l'ente ha aderito con deliberazione n. 59 in data 19 ottobre 2016, pubblicato sul sito dell'ente <http://www.israa.it/bandi-di-gara-e-contratti/>

ARTICOLO 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato da quanto previsto dai documenti di gara (lex specialis) costituiti da Avviso di manifestazione di interesse, Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto e suoi allegati, dall'offerta presentata dall'operatore economico aggiudicatario (di seguito, per brevità, "Aggiudicatario"). Per quanto non espressamente previsto dalle sopra citate fonti, l'appalto è regolato da:

- Dal Codice Civile e ss. mm. e ii. (di seguito, per brevità C.C.);
- Dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) di seguito, per brevità, "Codice";
- Dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii.;
- Da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ARTICOLO 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni 1 (uno) dalle ore 24.00 del 31.12.2020 al 31.12.2021

ARTICOLO 4 VALORE DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto è di € 4.700,00.

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio è dettagliatamente descritto nello schema di polizza allegato al presente documento.

Ai soli fini dell'esecuzione del contratto, dovrà essere garantita la presenza di almeno un'agenzia all'interno della Provincia di Treviso.

ARTICOLO 6 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 non è richiesta la costituzione della garanzia definitiva prevista dallo stesso art. 103.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà realizzare l'appalto nel pieno rispetto dei documenti di gara, di quanto indicato con la propria offerta, e nel rispetto di tutta la normativa vigenti in materia.

Nei confronti dei propri lavoratori dovrà:

- osservare tutte le leggi i regolamenti, i contratti di categoria in vigore ed ogni altra disposizione in materia

di rapporto di lavoro, ivi compresa ogni disposizione in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori medesimi;

- corrispondere correttamente tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti, oltre ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro;

L'Aggiudicatario sarà tenuto ad esibire in qualunque momento e a semplice richiesta del Committente, documentazione idonea a provare la propria regolarità nei confronti degli obblighi verso i lavoratori e verso le disposizioni vigenti in materia assicurativa.

Il Committente ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e di sospendere i pagamenti qualora ne riscontrasse irregolarità imputabili all'Aggiudicatario.

ARTICOLO 8 IMMUTABILITÀ PREMIO ASSICURATIVO

Il premio assicurativo offerto dall'Aggiudicatario si considera fisso ed immutabile per l'intera durata del contratto.

ARTICOLO 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, anche solo parzialmente, il servizio affidato.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare, anche solo parzialmente, il servizio affidato.

In caso di inottemperanza a tali divieti il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente è tenuto al pagamento del premio assicurativo e eventuali successive regolazioni; a tal fine trasmetterà l'importo dovuto al proprio Broker incaricato che, a sua volta, procederà a versare il premio all'Aggiudicatario.

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 comma 1 del D. Lgs. 2002/231 come modificato dal D. Lgs 2012/192, gli "interessi moratori" verranno determinati nella misura degli interessi legali di mora, nel rispetto delle indicazioni contemplate dalla richiamata disposizione.

ARTICOLO 11 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, non si evidenziano rischi da interferenza né costi connessi. Conseguentemente non è necessaria la predisposizione del documento previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)).

ARTICOLO 12 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm. e ii..

ARTICOLO 13 INADEMPIENZE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" ai sensi di quanto disposto dall'art 1456 C.C "Clausola Risolutiva" espressa tramite semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A/R, ogni qual volta si verificano gravi inadempienze tali da compromettere la regolare realizzazione dell'appalto e in particolare:

- in caso di frode o di grave inadempienza contrattuale;
- per inosservanza delle norme vigenti nella materia oggetto d'appalto od in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- per inosservanza a quanto disposto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di cessione d'Impresa, di fallimento, di subappalto;
- qualunque altra grave inadempienza, qui non prevista, ma tale da recare grave danno al Committente.

Il Committente avrà pertanto facoltà, previa intimazione scritta ad adempiere, a risolvere il contratto con tutte le conseguenze di Legge e di Capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Aggiudicatario.

In caso di risoluzione per inadempienza dell'Aggiudicatario, il Committente incamererà l'intera garanzia definitiva a titolo di indennizzo, riservandosi la facoltà di procedere per l'ottenimento del risarcimento di ogni eventuale maggior danno subito. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno ad esclusivo carico

dell'Aggiudicatario inadempiente.

In seguito alla risoluzione per inadempimento dell'Aggiudicatario il Committente si riserva il diritto, ove possibile, di procedere con scorrimento della graduatoria e, in subordine, attraverso le modalità consentite dall'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 14 RECESSO

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto alle condizioni indicate all'interno dello schema di Polizza.

Ad integrazione di quanto indicato nel richiamato schema di polizza, il Committente si riserva inoltre la facoltà di recedere ex art. 1 comma 13 del D.L. 2012/95 (spending review) come convertito dalla L. 2012/135, qualora a contratto stipulato, i parametri delle convenzioni delle Centrali di Committenza sopraggiunte, risultino migliorative rispetto al contratto in corso e qualora l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 1999/488

ARTICOLO 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare, ai sensi del GDPR 2016/679/UE misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di comunicazione e/o diffusione improprie dei dati personali (fra i quali anche eventuali dati sensibili) dei quali dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento di dati sensibili e personali per conto del Committente ed è tenuto a rispettare e osservare tutte le norme previste dal GDPR 2016/679/UE, nonché ogni altra istruzione impartita in sede contrattuale o in successive comunicazioni da parte del Committente. In caso di inadempimento, l'Aggiudicatario sarà considerato responsabile nei confronti del Titolare ai sensi di legge. Ai sensi del GDPR 2016/679/UE, Titolare del trattamento è I.S.R.A.A., con sede in Treviso, Borgo Mazzini, 48. I dati personali acquisiti da I.S.R.A.A. nel corso della gara e dell'esecuzione dei relativi contratti saranno trattati da I.S.R.A.A., anche con l'ausilio di mezzi elettronici, con le sole finalità di ottemperare agli adempimenti amministrativi inerenti la gara e l'esecuzione del contratto. I dati forniti verranno custoditi da ISRAA nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR 2016/679/UE in locali accessibili solo al personale interno appositamente autorizzato ed in nessun modo accessibili al pubblico e in archivi informatici protetti da passwords conformi alla normativa vigente; non è prevista la comunicazione e/o diffusione dei dati all'esterno dell' ISRAA se non in funzione degli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali e delle evidenze legate alla gara e/o al contratto.

ARTICOLO 16 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente appalto e la sua esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ARTICOLO 17 STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del Codice, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'I.S.R.A.A. si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo la costituzione della garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art. 6.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, eccetto quelli che per legge fanno carico all'I.S.R.A.A.

Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del DPR 26.04.86 n. 131, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.



Modello A1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico⁽¹⁾. Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.

GU UE: S numero [], data [], pag []

Numero dell'avviso nella GU S: []/[]/S []-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso in indicazione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura d'appalto:

Se non sussiste l'obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D'APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico

Identità del committente⁽³⁾	Risposta:
Nome:	Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.)
Codice Fiscale	80007210265
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾	CODICE PROCEDURA: ISRAAADP2#0004
CIG	ZC9E5E7D5
CUP (ove previsto)	[.....]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[.....]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico.

1. I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
3. Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
4. Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell'avviso o bando pertinente.
5. Cfr. punto II.1.1 dell'avviso o bando pertinente.

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[.....]
Partita IVA, se applicabile:	[.....]
Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto (6):	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente):	[.....]

Informazioni generali	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media (7)?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?	[-] Sì [-] No
In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?	[.....]
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto ad un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?	[] Sì [] No [] Non applicabile
In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI:	
a) Indicare la denominazione dell'elenco e del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione;	a) [.....]
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione, ove esistente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10).	c) [.....]

6. Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7. Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

- Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 Milioni di EUR.
- Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 Milioni di EUR.

- Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.

8. Cfr. punto III.1.5 del bando di gara.

9. Un' <<impresa sociale>> ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

10. I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

d) L'iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta negativa:	
inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C o D secondo il caso:	[.....]
<i>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</i>	
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente accedendo ad un banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato membro?	e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
ovvero,	
è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo:	
indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)	[.....]
Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Gli operatori economici iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾ ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
In caso affermativo:	
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile ruoli specifici...):	a) [.....]
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:	b) [.....]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	c) [.....]

11. Specificamente, nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

Lotti	Risposta:
Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[.....]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto:

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo:	[.....]
Se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]
Posizione / titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo..)	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Si [] No
In caso affermativo:	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera. Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V (12)

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore)

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[] Si [] No
In caso affermativo,	
a) Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare	[.....] [.....] [.....]

12. Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3.

b) Indicare la quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	{.....}
c) Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	{.....}

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1. Partecipazione ad un'organizzazione criminale ⁽¹³⁾ ;
2. Corruzione ⁽¹⁴⁾ ;
3. Frode ⁽¹⁵⁾ ;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁶⁾ ;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ⁽¹⁷⁾ ;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁸⁾ ;
CODICE
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice)

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabili dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁹⁾
In caso affermativo, indicare ⁽²⁰⁾:	
a) La data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta	Data [.....]
b) la relativa durata della condanna	Durata della condanna [.....]
c) Il reato commesso tra quelli riportati dall'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice	Articolo 80, comma 1, lettera [...] del Codice
d) I motivi della condanna	Motivi [.....]
e) Dati identificativi delle persone condannate	Dati identificativi [.....]
f) Se la sentenza di condanna stabilisce direttamente la pena accessoria indicare:	
– Durata del periodo d'esclusione	Durata [.....]
– Punti interessati	Articolo 80, comma 1, lettera [...] del Codice

13. Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
14. Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag.1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU C 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
15. Ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48).
16. Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell'art. 4 di detta decisione quadro.
17. Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15).
18. Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2001, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2001, pag.1).
19. Ripetere tante volte quanto necessario.
20. Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....](²¹)
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (Autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7) nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (²²)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare (²³):	
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	[] Sì [] No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	[] Sì [] No
3) In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
– hanno risarcito interamente il danno?	[] Sì [] No
– si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	[] Sì [] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[.....]
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice)	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
	Imposte	Contributi previdenziali
In caso negativo, indicare:		
a) Paese o Stato membro interessato	[.....]	[.....]
b) Di quale importo si tratta	[.....]	[.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
c1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	[] Sì [] No	[] Sì [] No
– Tale decisione è definitiva e vincolante?	[] Sì [] No	[] Sì [] No
– Indicare la data di sentenza di condanna o della decisione	[.....]	[.....]
– Nel caso di una sentenza di condanna, la durata del periodo di esclusione, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna	[.....]	[.....]
c2) In altro modo? Specificare:	[] Sì [] No	[] Sì [] No
c2) In caso affermativo, specificare:	[.....]	[.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?	[] Sì [] No	[] Sì [] No

21. Ripetere tante volte quanto necessario.

22. In conformità alle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

23. In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico...), la spiegazione deve indicare l'adeguatezza delle misure adottate.

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate	[.....]	[.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²⁴⁾ [.....][.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²⁵⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro ⁽²⁶⁾ ?	[] Sì [] No
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-cleaning" cfr. Codice articolo 80, comma 7)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare:	
1) L'operatore economico ha:	
- risarcito interamente il danno?	[] Sì [] No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[] Sì [] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni:	
a) fallimento	[] Sì [] No
In caso affermativo:	
il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?	[] Sì [] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti	[.....]
la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	[] Sì [] No
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria	[.....]
b) liquidazione coatta	[] Sì [] No
c) concordato preventivo	[] Sì [] No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	[] Sì [] No
In caso di risposta affermativa alla lettera d)	
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	[] Sì [] No

24. Ripetere tante volte quanto necessario.

25. Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

26. Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

– la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	[] Sì [] No
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria	[.....]
e) Si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di legge e regolamenti nazionali (27)	[] Sì [] No
f) ha cessato le sue attività?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	
Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate (28)	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali (29) di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice??	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-cleaning"?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare:	
1) L'operatore economico ha:	
- risarcito interamente il danno?	[] Sì [] No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[] Sì [] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsificare la concorrenza?	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:	[.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-cleaning"?	[] Sì [] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:	[.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi(30) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:	[.....]

27. Cfr. il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

28. Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'Operatore sarebbe comunque in grado di eseguire il contratto

29. Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o il bando pertinente o i documenti di gara.

30. Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
L'operatore economico può confermare di:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
b) di non aver occultato tali informazioni;	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
d) non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura d'appalto, non aver fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....] ⁽³¹⁾
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?	
1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
2) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]

3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	[] Sì [] No
In caso affermativo :	
– indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:	[.....]
– la violazione è stata rimossa ?	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....]
4) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....]
5) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	
– ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?	[] Sì [] No
– ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....]
6) si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....]
7) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....]

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare solo questo campo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV, senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti:	Risposta:
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	[] Sì [] No

A: IDONEITÀ

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Idoneità:	Risposta:
1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽³²⁾ :	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
2) Per appalti di servizi:	
È richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento dell'operatore economico?	[] Sì [] No
In caso affermativo, specificare	
— quale documentazione	[.....]
— se l'operatore economico ne dispone:	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1) a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	Esercizio: [.....] Fatturato [.....] [...] valuta Esercizio: [.....] Fatturato [.....] [...] valuta Esercizio: [.....] Fatturato [.....] [...] valuta
e/o,	
1) b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽³³⁾ :	(numero esercizi), (fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
2) a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto nell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	Esercizio: [.....] Fatturato [.....] [...] valuta Esercizio: [.....] Fatturato [.....] [...] valuta Esercizio: [.....] Fatturato [.....] [...] valuta
e/o,	
2) b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽³⁴⁾ :	(numero esercizi), (fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la	[.....]

32. Indicati all'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

33. Solo se consentito dal diritto nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

34. Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁵⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:	{indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³⁶⁾ , e valore} {.....}, {.....} ⁽³⁷⁾
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	{indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione} {.....}{.....}{.....}{.....}
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:	{.....}{...} valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	{indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione} {.....}{.....}{.....}{.....}
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	{.....}
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	{indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione} {.....}{.....}{.....}{.....}

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1) a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori:									
Durante il periodo di riferimento ⁽³⁸⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:	Numero anni (questo periodo è specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): {.....} Lavori: {.....}								
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	{indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione} {.....}{.....}{.....}{.....}								
1) b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:									
Durante il periodo di riferimento ⁽³⁹⁾ , l'operatore economico ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato: indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati ⁽⁴⁰⁾ :	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): {.....}								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Importi</th> <th>Date</th> <th>Destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Importi	Date	Destinatari				
Descrizione	Importi	Date	Destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽⁴¹⁾ , citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:	{.....}								
2) a) Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	{.....}								
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati in seguito:	{.....}								

35. Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

36. Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

37. Ripetere tante volte quante necessario.

38. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

39. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

40. In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

41. Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	{.....}
5) Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare, l'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche ⁽⁴²⁾ delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	{ <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:	
a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore	{.....}
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	
b) i suoi dirigenti	{.....}
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:	{.....}
8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: {.....}, {.....}, {.....}, {.....}, {.....}, {.....}, Anno, numero di dirigenti {.....}, {.....}, {.....}, {.....}, {.....}, {.....}
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà delle attrezzature, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	{.....}
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽⁴³⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	{.....}
11) Per gli appalti pubblici di forniture:	
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;	{ <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste di certificazioni di autenticità.	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) {.....}{.....}{.....}{.....}
12) Per gli appalti pubblici di forniture:	
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?	{ <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) {.....}{.....}{.....}{.....}

42. La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi.

43. Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C.

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	{.....}
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) {.....}{.....}{.....}{.....}

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per persone con disabilità?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone:	{.....}{.....}
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) {.....}{.....}{.....}{.....}
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:	{.....}{.....}
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) {.....}{.....}{.....}{.....}

PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:	{.....}
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ⁽⁴⁴⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽⁴⁵⁾ , indicare per ciascun documento:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): {.....}{.....}{.....}{.....} ⁽⁴⁶⁾

44. Ripetere tante volte quante necessario.

45. Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

46. Ripetere tante volte quante necessario.

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità.

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) *se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (47), oppure*
- b) *a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (48) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura d'appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme [.....]



47. A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

48. In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Spett. le ISRAA
Borgo Mazzini, 48
31100 Treviso (TV)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ
CIVILE PATRIMONIALE.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il sottoscritto
nato a (.....) il
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ⁽¹⁾
dell'impresa
Partita IVA Codice Fiscale
con sede in (.....)
via n.
in qualità di ⁽²⁾

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

- | | |
|----|--|
| 1) | La dichiarazione deve essere resa da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso deve essere fornito dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. In caso di RTI la dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento |
| 2) | Inserire la dicitura opportuna tra: "Impresa singola" o "Capogruppo di RTI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" o "mandante di RTI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" |

dichiara e attesta sotto la propria responsabilità

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di confermare di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla gara, già dichiarati nel DGUE e qui integralmente riportati;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008;
- *(in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice)* che le parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea sono le seguenti:

- *(in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell'art. 45 del Codice)* che le imprese consorziate che eseguiranno il servizio sono:

- di partecipare alla presente procedura e di presentare offerta per il servizio di assicurazione **RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE**;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati, nel disciplinare di gara e relativi allegati e in ogni altro elaborato inerente la presente procedura;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;
- di accettare tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità richiamato all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto;
- che, ai soli fini dell'esecuzione del contratto, è garantita la presenza all'interno della Provincia di Treviso dell'agenzia di _____ (art. 5 c. 1 del Capitolato; art. 9 c. 1 lett. a) del Disciplinare)
- che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura è il seguente: _____





I.S.R.A.A.

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI
ENTE PUBBLICO - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Da sottoscrivere digitalmente

Spett.le
ISRAA
Borgo Mazzini, 48
31100 - Treviso (TV)

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Il sottoscritto *(Nome e cognome)*
nato a *(Comune di nascita e provincia)*
il *(Data di nascita)*
residente a *(Comune di residenza e provincia)*
in *(Indirizzo di residenza)*
nella sua qualità di *(Qualifica)*
della Ditta *(Denominazione Ditta)*
con sede legale in *(Comune di sede legale della Ditta e provincia)*
(Indirizzo della sede legale della Ditta)
Codice Fiscale *(Codice Fiscale della Ditta)*
Partita Iva *(Partita Iva della Ditta)*

DICHIARA

di presentare l'offerta di seguito esplicitata *(selezionare solo l'opzione scelta)*:

<input type="checkbox"/>	singolarmente
<input type="checkbox"/>	in Raggruppamento Temporaneo di Imprese
<input type="checkbox"/>	in Coassicurazione
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

NEL CASO IN CUI NON VENGA PRESENTATA OFFERTA SINGOLA

L'offerta viene presentata con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate

	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione (%)
Mandatario/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

OFFERTA ECONOMICA

% DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO (PREMIO) A BASE D'ASTA AL LORDO DELLE IMPOSTE		
BASE D'ASTA € 4.700,00		
FIGURE ASSICURATE	18 FIGURE	
	1 ENTE	
	Oppure: Retribuzioni € 13.000.000,00	
	Oppure: Fatturato € 29.000.000,00	
	In cifre	In lettere
% di ribasso sulla base d'asta (€ 4.700,00) al lordo delle imposte	_____ %	_____ percento
Premio annuo offerto al lordo delle imposte	€ _____	Euro _____
Di cui per imposte	€ _____	Euro _____

DICHIARA

- a) che l'offerta presentata ha validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione;
- b) nel redigere l'offerta ha tenuto conto di tutti gli obblighi connessi alla partecipazione alla gara e a tutti gli obblighi derivanti dal contratto



Colonne NON MODIFICABILI	SCHEDA OFFERTA	MODOFF-GPADCLO2-OFFECO
Celle/colonne di compilazione da parte della Ditta offerente (NON COMPILARE QUESTA CELLA)		
	Codice Offerta	OFFECO
	Data Offerta	

[[ISRAADP2#0004] AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE

Ditta offerente (mandataria nel caso di ATI):

Lotto	Cig	Descrizione lotto	Prezzo complessivo a base d'asta (IVA esclusa)	Codice Prodotto Fornitore	Ribasso unico (%)	Valore Offerto
1	ZC92E5E7D5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE	4.700,00	0001		4.700,00

**SCHEMA DI POLIZZA
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE**

La presente polizza è stipulata tra

I.S.R.A.A. ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI
BORGO MAZZINI, 48
31100 TREVISO
C.F. - P.IVA 00737700260

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2020
Alle ore 24.00 del:	31.12.2021

Con pagamento:

Annuale al:	31.12
--------------------	--------------

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 6 al fine dell'espletamento delle nuove procedure di gara.

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

SCHEMA TECNICO DI COPERTURA:	
1.	Società/Assicuratori: La Compagnia/Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's
2.	Contraente ed Assicurato:
3.	Periodo di Assicurazione: Durata del contratto 3.1 dalle ore 24.00 del 31.12.2020 3.2 alle ore 24.00 del 31.12.2021 Rateazione: Annuale
4.	4.1 Massimale per ciascun Sinistro: € 2.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: € 3.000.000,00 4.3 Massimale per corresponsabilità: € 3.000.000,00 Franchigia per sinistro: € 2.000,00
5.	5.1 Periodo di efficacia retroattiva: illimitata 5.2 Periodo di efficacia ultrattiva: anni 5 da cessato contratto, attività, quiescenza
6.	Clausola Broker: 6.1 Broker: INTERMEDIA I.B. SRL 6.2 Corrispondente dei Lloyd's:
7.	Calcolo del premio annuo: Soggetti Assicurati: 1 Ente 4 Membri cda 1 Direttore Generale 1 Dirigente Amministrativo 1 Impiegato Amministrativo e Responsabile Dpo 10 P.O. Amministrativi 3 P.O. Tecnici Parametro per il calcolo del premio: Retribuzioni INAIL annue: € 13.000.000,00 Fatturato € 29.000.000,00
8.	Tassi relativi allo schema di coperture del DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.
9.	Tassi relativi allo schema di coperture del dipendente incaricato del VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE. Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministratore:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso
Assicurato:	il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; tutti i presenti, passati o futuri: dipendenti, dirigenti, membri del CDA e del Collegio sindacale, membri dell'ODV, membri del Collegio dei revisori, membri di Organismi di controllo o soggetti equivalenti ed i rispettivi coniugi in comunione dei beni, i loro eredi, il legale rappresentante della persona assicurata divenuta incapace.
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione;
Broker:	il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Codice:	Il Dlgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Collegio dei revisori:	deve intendersi per Collegio dei Revisori l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all' Assicurato in forza di uno specifico contratto;
Contraente:	il soggetto che stipula l' Assicurazione;
Danni Erariali:	il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Denuncia di sinistro:	la notifica inviata dall' Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
Dipendente Legale:	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell' Assicurato;
Dipendente tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - compresa l'attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto tecnico/amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecnica prevista dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica;
Dipendente DPO:	Qualsiasi persona designata dall'Ente quale Data Protection Officer (D.P.O.) così come definito dal GDPR 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio 2016. Il DPO è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno dell'Ente o Azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.
Dipendente:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: -rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione

	<p>obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL;</p> <p>-rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso;</p>
Dipendente legale:	<p>qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;</p>
Dipendente tecnico	<p>qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - compresa l'attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto tecnico- amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica</p>
Durata della polizza:	<p>il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;</p>
Evento dannoso:	<p>il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento e /o circostanza;</p>
Indennizzo	<p>la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;</p>
Massimale:	<p>la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;</p>
Perdite Patrimoniali:	<p>il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali;</p>
Periodo di validità:	<p>la durata dell'Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);</p>
Polizza:	<p>il documento che prova l'Assicurazione;</p>
Premio:	<p>la somma dovuta dal Contraente alla Società;</p>
Pubblica Amministrazione:	<p>l'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196 del 31/12/2009 e ss.mm.ii. e pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale) che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza; a titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, la cui attività è in genere soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Sono comunque escluse le Aziende pubbliche di diritto privato quali a titolo meramente esemplificativo le S.p.A. – S.r.l. gli organismi di diritto pubblico, ecc;</p>
Responsabilità Amministrativo Contabile:	<p>la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;</p>
Responsabilità Civile:	<p>la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da</p>

	parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;
Retribuzioni lorde:	l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti;
Richiesta di risarcimento e/o circostanze:	<ol style="list-style-type: none"> 1. domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; 2. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile; 3. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni.
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Rischio:	probabilità che si verifichi il Sinistro;
Sinistro in serie:	<p>Ai fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente polizza fosse cessata.</p> <p>In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione;</p>
Sinistro:	il ricevimento di una Richiesta di risarcimento e /o circostanza per la quale è prestata l'Assicurazione;
Società in house (house providing):	<p>Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall'Ente Contraente, sia legato a quest'ultimo da una relazione organica, garantita dal verificarsi contemporaneamente delle seguenti due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che l'Ente Contraente svolga un controllo analogo sulla stessa pari a quello esercitato sui propri servizi • che realizzi la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione;
Società:	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
Terzi:	<p>Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere.</p> <p>Sono esclusi da questa nozione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato; 2. i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'Evento Dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile professionale e patrimoniale derivante all'Assicurato nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge o regolamenti, norme delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuiti, consentite e delegate all'ente contraente.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopraelencate, comunque e ovunque svolte.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano avvenute in **buona fede**.

L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del

relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Ai sensi dell'art 35 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell' iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizione normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o posta certificata.

Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da parte del ricevente.

Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art 7 - Rescindibilità annuale

È facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- ❖ Data di accadimento
- ❖ Numerazione attribuita alla pratica
- ❖ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- ❖ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ❖ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ❖ sinistri senza seguito;
- ❖ sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella SCHEDA TECNICA ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Art 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA

Art 21 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni di legge.

Art. 22 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

L'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata o mail - agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei **Danni** subiti;
- qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato.
- L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai precedenti punti sarà considerata come se fosse stata fatta durante il **Periodo di Assicurazione**.
- la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;
- l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.
- considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione fermo restando quanto

precisato ai commi precedenti comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

- senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art 23 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art .23 bis - Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

A - CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'Assicurazione vale:

- a) per la responsabilità civile derivante dall'assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolte da soggetti dal medesimo incaricati, in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri enti;
- b) per la copertura dei sostituiti. Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato debba rispondere, l'assicurazione si intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituiti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge/regolamenti, dal momento del loro incarico;
- c) per lo svolgimento delle attività di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'adozione del piano biennale e del mantenimento dei livelli delle prestazioni ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- d) per lo svolgimento delle attività di responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c) l'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell'Assicurato.

La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l'Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'Assicurato.

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

1. l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.

Art. A.2 – Periodo di efficacia dell'Assicurazione

A.2.1 - Periodo di efficacia retroattiva

L'assicurazione è operante per le segnalazioni delle circostanze e/o richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 5.1 della Scheda di Copertura.

A.2.2 - Periodo di efficacia ultrattiva

Se previsto dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l'Assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di cui al punto 5.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo ultrattivo.

La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

A.2.3 - Continuous Cover

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente polizza, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da Assicurazione senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di Assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

Art. A.3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s'intendono pertanto esclusi tutti i danni ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs. 07/09/2005, n. 209 ss.mm e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. B.8;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all'art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell'Assicurato.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

1. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;

2. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia

L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l'importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE (sempre operanti)

Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell'Assicurato – Personale distaccato

L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) da incarichi svolti presso Aziende dell'Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni. Resta inteso, oltre che condizione vincolante alla presente estensione, che l'Assicurato deve esercitare sulle Aziende sopra citate un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che l'Azienda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- c) Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente della Pubblica Amministrazione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

Art. B.2 - Estensione D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. B.3 - Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi. L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

Art. B.4 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. B.5 - Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità contrattuale in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del C.C.N.L. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Art. B.6 - Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Art. B.7 - Vincolo di solidarietà esteso

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti *a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose*, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) Progettista (con onere previsto al punto 8 della scheda tecnica di copertura), direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;
- e) "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

L'Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
 - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii;

f2) “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii.

f3) DPO ai sensi del GDPR 2016/679;

L'Assicurazione comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inadatta all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Art. B.9 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

Art. B.10 - Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione

Art. A.2 - Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell'Assicurazione (claims made)

Art. A.3 – Esclusioni

Art. A.4 - Massimali di Assicurazione e franchigia

Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Data

Il Contraente

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI
DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
E
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI
DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

DEFINIZIONI ADDIZIONALI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Codice	Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni;
Committente	La Stazione appaltante;
Ente di Appartenenza	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di lavoro o di servizio.
Franchigia	La parte di Danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Scheda Tecnica	La scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte della Società firmataria nei confronti della Stazione appaltante;
Schema Tipo	Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;
Scoperto	La parte di Danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
Stazione appaltante	Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui al Codice, dei contratti 50/2016 e smi;

<p style="text-align: center;">SEZIONE PROGETTAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI</p>

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), **oltre che per i rischi professionali, anche per i Maggiori Costi per le varianti previste del Codice dei contratti 50/2016 e s.m.i** resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.

Art. 2 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi **Codice dei contratti 50/2016 e s.m.i**

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura assicurativa di cui al precedente Art. 1 opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'Art. 5, primo comma, ultimo periodo della presente Sezione, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 13 della presente Sezione.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- b) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- c) relativi al danno erariale;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento diaria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- e) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- f) conseguenti a:
 - furto
 - rapina

- incendio
- smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- g) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- h) derivanti dall' utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- i) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- j) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- k) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- l) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- m) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'Art. 13, primo comma della presente Sezione.
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dall' ultimazione dei lavori , purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data.

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Art. 6 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.

Art. 7 - Massimale

Il Massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti si sensi del **Codice dei contratti 50/2016 e s.m.i**

Detto Massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 8 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 7 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 9 - Vincolo di solidarietà

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il Danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11 - Dichiarazioni

L'Assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente Assicurazione.

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dal **Codice dei contratti 50/2016 e s.m.i.**

Art. 12 - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 5, primo comma, lett. a) della presente Sezione sempreché sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto Premio.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza indicata all'Art. 5, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi del **Codice dei contratti 50/2016 e s.m.i** e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 14 - Proroga dell'assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'Assicurato può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 8 - Pluralità di assicurati

Art. 9 - Vincolo di solidarietà

Art. 10 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese Legali

Art. 11 - Dichiarazioni

Data

Il Contraente

SEZIONE VERIFICA

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire, quale civilmente responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica così come disciplinata dal **Codice dei contratti 50/2016 e s.m.i.**, del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato, i quali causino danni all'opera e/o ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 2 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la struttura tecnica della Stazione appaltante e/o il singolo Dipendente che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La garanzia di cui al precedente Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione, opera per i danni non intenzionali, prodotti durante il Periodo di Assicurazione, manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui al medesimo Articolo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 14 Modalità per la denuncia dei sinistri e all'Art. 16 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui non siano intenzionalmente rispettate le procedure, previste dal Regolamento, afferenti all'attività di verifica della documentazione e alla validazione del progetto.

La presente copertura è efficace:

- a) purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di accreditamento;
- b) purché l'attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base delle procedure previste dal Regolamento;
- c) purché la realizzazione del progetto non sia stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- d) purché la realizzazione dell'opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- e) purché l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, ovvero società di professionisti o di ingegneria di cui l'Assicurato, il coniuge, i

genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata, non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i lavori progettati, ovvero non abbiano partecipato alla progettazione;

- f) purché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione non siano stati affidati, a imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui alle lettere c) d) e) f) che precedono la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il Massimale indicato all'Art. 8, i danni di cui all'Art.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

- a) L'Assicurazione non comprende i Danni, le spese e i costi: conseguenti a morte o lesioni personali;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- d) afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica; (l'esclusione opera in tutti i casi in cui l'attività di verifica sia svolta da un dipendente della stazione appaltante)
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall'utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'assicurato;
- j) imputabili agli organi direttivi della stazione appaltante;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; N) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- l) conseguenti a insolvenza o fallimento dell'autore del progetto verificato dall'assicurato;
- m) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- n) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- o) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'assicurato per la sua responsabilità personale.

Art. 6 - Durata ed efficacia dell'assicurazione

A) la durata di questo certificato è riportata nella scheda tecnica ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.

b) L'efficacia dell'Assicurazione, per ciascuna opera:

1. decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'Assicurato, indicata nella Notifica di Accettazione.
2. cessa:
 - nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante;
 - nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;

- nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra è valido, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'Assicurato o al Contraente entro dodici mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'Art. 16 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei Lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società s'impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.

Art. 8 - Massimale di Assicurazione

Il Massimale previsto dalla copertura assicurativa della presente Sezione è determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento.

Per ciascuna opera detto Massimale non può essere inferiore:

- a) al 5% dell'importo dei lavori, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;
- b) al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;

Per Opere di particolare complessità il Massimale può essere superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell'importo dei lavori, con il limite di 2.500.000 euro.

Per ciascuna opera l'Assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 8 Massimale della presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 8 Massimale della presente Sezione per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la

somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

Art. 13 - Notifica di Accettazione

Come previsto all'Art. 16 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato della presente Sezione, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:

- a. Assicurato (Soggetto incaricato della verifica della progettazione)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva
- c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera
- e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico
- g. Data prevista della fine dei lavori
- h. Importo dei lavori
- i. Livello di progettazione
- j. Massimale assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento

Art.14 - Costituzione del premio

Il Premio della presente Sezione è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di verifica notificato alla Società e come indicato dall' Art. 24 B Clausola di regolazione Premio relativa alla Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione, paragrafo Responsabilità civile professionale del Verificatore interno.

Art. 15 - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 6 (Durata ed Efficacia dell'Assicurazione) lett. a) sempre che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto Premio.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. 5 lett. b).

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data indicata all'Art. 6, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

Art. 16 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell'allegato modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell'attivazione della presente Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 6 che precede.

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare alla Società l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Broker, entro sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), D.lgs. 163/2006.

In ogni caso, l'Assicurato dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del Contraente.

Art. 18 - Clausola di raccordo

Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

Art. 19 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso – come da Art. 16 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato della presente Sezione.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.

Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE”

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione “Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)”

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

Art. 11 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di

Resistenza. Art. 12 – Dichiarazioni

Data

Il Contraente

**SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE
PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE**

La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione.

1	Contraente (Ente): Codice Fiscale/Partite IVA: Città Via CAP		
2.	Assicurato (Progettista Dipendente/i Pubblico/i): Codice Fiscale		
3.	Stazione Appaltante Sede:		
4.	Descrizione Opera:	
	Livello di Progettazione:	
	Data di inizio accettazione dell'incarico e/o conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva :	
	Luogo di esecuzione	Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori

	Costo complessivo previsto opera	Somma Assicurata	
.....		
5.	Data inizio copertura assicurativa:	
6.	Data cessazione copertura assicurativa:	

**SCHEMA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE
 PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE
 APPALTANTE**

La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione.

1	Contraente (Ente):		
	Codice Fiscale/Partite IVA:		
	Città	Via	CAP
2.	Assicurato (Progettista Dipendente/i Pubblico/i):		
	Codice Fiscale		
3.	Stazione Appaltante		
	Sede:		
4.	Descrizione Opera:	
		
		
	Livello di Progettazione:	
		
		
	Data di accettazione dell'incarico e/o conferimento dell'incarico:	
		
		
	Luogo di esecuzione	Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori

	Costo complessivo previsto opera	Somma Assicurata	
	

ISRAA Treviso - Statistica Sinistri Responsabilità Civile Patrimoniale Periodo 2016 - 2020

Compagnia	Prodotto	Numero Polizza	Data Accadimento	Descrizione	Numero Sinistro Compagnia	Tipo Sinistro	Importo Riserva	Situazione Sinistro	Data Chiusura	Importo Liquidato
Nessun sinistro nel periodo di osservazione										

